

Contraente	Cassa Mutua Toscana Via Senna, 1 50019 Loc.Osmannoro – Sesto F.no (FI) p.iva 94045620484
Tipo polizza	Long term Care - collettiva
Periodo di validità della polizza	01/01/2025 – 31/12/2025 (entrambe le date comprese)
Adesione	Obbligatoria per tutti gli Iscritti
Piano assicurativo come in corso eccezion fatta per i seguenti articoli	<p>2. Persone Assicurate</p> <p>Premesso che la copertura assicurativa è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti a Cassa Mutua Toscana, quest'ultima comunicherà puntualmente l'elenco degli Assistiti che hanno inizialmente diritto alla copertura assicurative e fornirà, con la cadenza stabilita negli articoli seguenti, le variazioni delle persone assicurate, la presente copertura riguarda tutti i Soci iscritti nei registri anagrafici della Contraente ed i relativi familiari (obbligatoriamente assicurati) come indicato nel Glossario.</p> <p>Nel caso di sinistro verrà richiesto lo stato di famiglia ovvero una autocertificazione attestante il rapporto di parentela al momento del sinistro</p> <p>Sono da intendersi assicurabili coloro i quali alla data di effetto della presente copertura LTC non siano già in uno "stato di non autosufficienza" ad eccezione degli Assistiti per i quali sia già avvenuto il riconoscimento dello stato di non autosufficienza permanente, ai sensi di quanto previsto dalle polizze n.0031003099 e n.0031004908 emesse da RBM Salute S.p.A.</p> <p>Relativamente a questi ultimi, le Parti prendono atto che, il massimale messo a loro disposizione sarà quello prestato dalla polizza anno per anno vigente</p> <p>8. Massimale assicurato</p> <p>Il massimale annuo che la Società garantisce a risarcimento, nel caso in cui l'Assistito si trovi nelle condizioni indicate all'articolo 5 "Definizione dello stato di non autosufficienza", corrisponde a € 6.000,00 e viene corrisposto al raggiungimento di un punteggio di almeno 40 punti.</p>

	<p>Relativamente al verificarsi dello stato di non autosufficienza parziale al raggiungimento di un punteggio pari a 35 punti (per la ripartizione dei punti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza parziale si veda la tabella "Schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza" all'art. 6), la Società prevede la corresponsione di un risarcimento forfettario "una tantum" pari a € 1.660,00 fino alla scadenza della polizza.</p> <p>L'eventuale rivalutazione del punteggio e quindi la valutazione di non autosufficienza permanente, da darsi al punteggio di almeno 40 punti (per la ripartizione dei punti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza permanente si veda la tabella "Schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza" all'art. 6), sarà rivalutata non prima di 2 anni dall'avvenuta erogazione dell'importo di una tantum.</p> <p>Per la ripartizione dei punti ai fini dell'accertamento dello stato di non autosufficienza si veda la tabella al punto 6 "Schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza".</p>
Premio annuo	Euro 6,00 per persona
Numero degli assicurati	Da comunicare prima dell'effetto della copertura assicurativa